

(N. 774-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1949

Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l'articolo 34
della legge 25 giugno 1949, n. 409.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 34 della legge 25 giugno 1949 dispone che entro il 31 dicembre del corrente anno il Governo deve provvedere a raccogliere in testo unico, coordinandole tra loro, le disposizioni della legge stessa e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, contenenti le norme per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni colpite dagli eventi bellici, nonchè per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei Comuni danneggiati dalla guerra.

Lo schema del testo unico suddetto è stato predisposto dal Ministero dei lavori pubblici, ma il termine fissato al 31 dicembre 1949 è risultato eccessivamente breve per il comple-

tamento della prescritta istruttoria (parere del Consiglio di Stato, approvazione del Consiglio dei Ministri). Tutti sanno che soltanto per il parere del Consiglio di Stato su di una materia tanto delicata ed importante occorrerà qualche mese, come pure per l'approvazione dello schema del testo unico da parte del Consiglio dei Ministri occorre un accurato esame da parte dell'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio.

A tali considerazioni si aggiunga che essendo in corso d'esame presso la Camera dei deputati il disegno di legge proposto dai senatori Ottani e Macrelli, approvato dal Senato, contenente modifiche alla legge 25 giugno 1949, n. 409,

si ravvisa la opportunità che anche questo disegno di legge, quando sarà diventato legge dello Stato, rientri nel testo unico suddetto.

Inoltre sempre nello stesso testo unico è opportuno che rientrino alcune norme contenute nella legge 2 luglio 1949, n. 408, che estende alla ricostruzione di edifici le agevolazioni tributarie e fiscali concesse per le nuove costruzioni, mentre il citato articolo 34, della legge 25 luglio 1949, n. 409, non lo prevede.

Per tutte le suesposte ragioni la Commissione propone l'approvazione del presente disegno di legge, spostando i termini per la pubblicazione del testo unico dal 30 aprile al 30 giugno 1950, poichè è convinta che per predisporre un lavoro ben fatto e compilato è necessario un tempo superiore a quello previsto nel disegno di legge.

BATTISTA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

È fissato al 30 aprile 1950 un nuovo termine, entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, nonchè dell'articolo 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

È fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine, entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, nonchè dell'articolo 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408.